



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 506 del 03/11/2021

Registro di Settore n. 67 del 03/11/2021

Unità Operativa Contabilità e Tributi

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

Premesso che, il Sindaco, con apposito provvedimento:

individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei servizi;

attribuiva al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare il Titolo III concernente l'ordinamento professionale;

Dato atto nello specifico che il citato Titolo III disciplina l'area delle posizioni organizzative ed il relativo trattamento economico (articoli da 13 a 15):

Art. 13 - Area delle posizioni organizzative

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 15 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse

complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

Preso atto che per il finanziamento della retribuzione di risultato gli enti destinano una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione di posizione e di risultato di tutto le posizioni organizzative previste nel proprio ordinamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 30/12/2020 avente per oggetto "Indirizzi per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative;

Preso atto che la Giunta comunale ha stabilito nel 25% la quota di finanziamento della retribuzione di risultato;

Visti i decreti di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative;

Accertato che, sulla base della suddetta percentuale il Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato 2022 è così determinato:

Totale retribuzione di posizione (A)	Euro 16.864,51
Percentuale destinata (B)	25%
Totale fondo retribuzione di risultato (C = A x B)	Euro 4.216,13
Limite minimo di legge (A + C) x 15/100	Euro 3.162,10

Ritenuto doveroso procedere alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato 2022;

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017":

Art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017

Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Richiamata la propria determinazione n. 65 del 27/11/2018 avente per oggetto "Fondo risorse decentrate anno 2018 in applicazione del CCNL del 21 maggio 2018 - Determinazione del limite di spesa ai sensi dell'art. 23, c. 2, D.Lgs n. 75/2017 - Tetto di spesa per le posizioni organizzative;

Accertato che la presente quantificazione è rispettosa del limite di cui al citato art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di quantificare e costituire il **Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato per l'anno 2022**, in applicazione del CCNL 21/5/2018, in complessivi **euro 4.216,13**, specificando che la presente quantificazione è rispettosa del limite di cui all'articolo 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

2. Di assumere l'impegno di spesa di euro 4.216,13 sul Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di retribuzione di risultato 2022;
3. Di impegnare altresì la somma complessiva di euro 1.424,82 necessaria al pagamento dei conseguenti oneri riflessi INPS (euro 1.066,45) ed IRAP (euro 358,37);
4. Di specificare che la spesa complessiva di euro 5.640,95 trova la seguente copertura finanziaria:

IMPUTAZIONE DELLA SPESA						
IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/LIVELLO	CAPITOLO	ART.	CONTO
€ 4.216,13	1	11	1.01.01.01.004	10255	-	Compet. 2022
€ 1.066,45	1	11	1.01.02.01.001	10256	-	Compet. 2022
€ 358,37	1	11	1.02.01.01.001	10257	-	Compet. 2022

5. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)				
2021	2022	2023	2024	2025
	€ 5.640,95			
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA				
2021	2022	2023	2024	2025
		€ 5.640,95		

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Tributi, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 03/11/2021

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 03/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **03/11/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 03/11/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras